



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

presentata dal

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Integrazione all'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in materia di elezione diretta degli organi di governo degli enti di area vasta

La proposta di legge (n. 6/naz/A) è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 maggio 2026

RELAZIONE

La proposta di legge nazionale n. 6/A è una proposta di legge di rango costituzionale da presentare al Parlamento, ai sensi del primo comma dell'articolo 51 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed è finalizzata ad integrare l'articolo 43 dello Statuto medesimo.

La proposta consta di due articoli.

L'articolo 1 si pone l'obiettivo di inserire un terzo comma all'articolo 43 dello Statuto, che risulta così formulato: "La legge regionale disciplina la forma di governo delle province e delle città metropolitane nonché le modalità di elezione a suffragio universale e diretto dei rispettivi organi di governo."

L'articolo 2 dichiara l'assenza di oneri finanziari. La proposta, infatti, contiene una disposizione di carattere ordinamentale, che riconosce alla Regione Autonoma della Sardegna la potestà di legiferare sulla forma di governo e sull'elezione diretta degli organi di governo degli enti di area vasta. È riferita sia alle province che alle città metropolitane e costituisce una specificazione della competenza legislativa cosiddetta esclusiva in materia di "Ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", attribuita alla Regione dall'articolo 3, primo comma, lettera b), dello Statuto speciale per la Sardegna.

La proposta, introducendo una specifica potestà legislativa in materia di forma di governo e di elezione a suffragio universale e diretto degli organi degli enti di area vasta della Sardegna, rafforza, in tale ambito, l'autonomia legislativa della Regione Autonoma della Sardegna riconducendo a coerenza il sistema istituzionale degli enti locali sardi, nel quale le province, fin dalla loro istituzione, hanno assunto un'accentuata autonomia politica esprimendo, tramite i propri organi direttamente eletti dal corpo elettorale, l'indirizzo politico delle comunità territoriali di riferimento, distinto da quello dei singoli comuni in esse ricompresi. Questa caratterizzazione ha consentito alle province, e ora anche alle città metropolitane sarde, di assumere il ruolo di ente intermedio tra la Regione e i comuni, a salvaguardia di specifici interessi sovracomunali che non coincidono con la somma degli interessi dei singoli comuni.

L'obiettivo della proposta è, dunque, quello di far recuperare tale ruolo agli enti di area vasta, dotando i relativi organi di governo della legittimazione popolare diretta.

La proposta è stata presentata in Consiglio regionale il 4 marzo 2026 ed è stata assegnata alla Prima Commissione consiliare permanente la quale ha deliberato all'unanimità l'approvazione dei due articoli e la richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali (CAL), pervenuto il 6 maggio 2026 ed, infine, ha licenziato il testo all'unanimità dei presenti nella seduta del 13 maggio 2026.

Il Consiglio regionale, nella seduta del 19 maggio 2026, ha approvato all'unanimità la proposta di legge costituzionale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La proposta di legge costituzionale, di carattere ordinamentale, dotando la Regione speciale sarda di una specifica competenza legislativa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

Integrazione all'articolo 43 dello Statuto speciale per la Sardegna

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) è aggiunto il seguente:
"La legge regionale disciplina la forma di governo delle province e delle città metropolitane nonché le modalità di elezione a suffragio universale e diretto dei rispettivi organi di governo."

Art. 2

Norma finanziaria

1. La presente proposta di legge costituzionale, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.